

CIRCOLARE N. 3/2016**SCADENZE FISCALI MARZO 2016****LUNEDÌ 7 MARZO****• CERTIFICAZIONE UNICA 2016**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2016 relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nella Comunicazione va inoltre specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2016 (tale informazione interessa i soli sostituti d'imposta nati nel 2015 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei mod. 730-4).

MARTEDÌ 15 MARZO**• IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE**

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di febbraio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

MERCOLEDÌ 16 MARZO**• IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE**

- Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta;
- versamento saldo IVA 2015. Il saldo è influenzato dalla rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 per i soggetti che adottano dall'1.1.2016 il regime forfetario. Il termine interessa i soggetti che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma; la presentazione del mod. UNICO 2016 consente di differire il versamento fino al 16.6 / 16.7 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese.

• IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1004).

• IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

• IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

- **RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI**

Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

- **INPS GESTIONE SEPARATA**

Versamento del contributo del 24% o 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% o 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

- **TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI**

Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a:

- € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.

- **ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO**

Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2016 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2016 o non disinstallati entro il 31.12.2015.

VENERDÌ 25 MARZO

- **IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).

GIOVEDÌ 31 MARZO

- **INPS DIPENDENTI**

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

- **ENASARCO VERSAMENTO FIRR**

Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.

- **ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS**

Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2015, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.

- **IVA ACQUISTI DA SAN MARINO**

Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a febbraio.

A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.

NOTIZIE FISCALI

- **GESTIONE SEPARATA INPS E IVS ARTIGIANI ECOMMERCIANTI: ALIQUOTE 2016**

Recentemente l'INPS ha reso noti le aliquote ed i minimali / massimali contributivi, applicabili per il 2016, relativi:

- alla Gestione separata, le cui misure sono utilizzabili già ai fini del versamento in scadenza il prossimo 16.2;
- alla Gestione IVS artigiani e commercianti.

Con le recenti Circolari 29.1.2016, nn. 13 e 15 l'INPS ha comunicato le aliquote ed i minimali / massimali contributivi, applicabili per il 2016, relativi:

- alla Gestione separata, le cui misure sono utilizzabili già ai fini del versamento in scadenza il prossimo 16.2.2016;
- alla Gestione IVS artigiani e commercianti.

GESTIONE SEPARATA INPS SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Come noto, sono tenuti all'iscrizione alla **Gestione separata INPS** e al conseguente obbligo contributivo i seguenti soggetti:

- **collaboratori coordinati e continuativi.**

In merito si rammenta che il D.Lgs. n. 81/2015 ha disposto l'**abrogazione del c.d. "lavoro a progetto"** e quindi a decorrere dal 25.6.2015 non risulta più consentita la stipula di nuovi contratti di collaborazione coordinata a progetto;

- **venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali.**

L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste **soltanto** a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, **superano il limite di € 5.000** (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta);

- **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro** (contratti ancora in essere dopo il citato D.Lgs. n. 81/2015), fermo restando che non sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione:

- che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;
- che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;
- imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa.

- **soci – amministratori di srl commerciale** se il socio contestualmente:

1. **partecipa al lavoro aziendale** con carattere di **abitualità e prevalenza**;
2. ricopre la **carica di amministratore** percependo per essa uno **specifico compenso**.

Di conseguenza, è **necessaria l'iscrizione e la contribuzione**:

- alla **Gestione IVS** per il lavoro prestato in qualità di **socio**;
- alla **Gestione separata INPS** per il compenso percepito in qualità di **amministratore**.

In merito a tale “doppia iscrizione”, la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15, si rammentano le sentenze della Corte d’Appello di Milano 5 e 6.10.2015, nn. 766 e 677, in base alle quali incombe sull’INPS l’onere di provare il “doppio ruolo” del socio;

• **lavoratori autonomi** titolari di partita IVA:

– **sprovvisi di una Cassa previdenziale** di appartenenza;

– **non iscritti / che non versano il contributo soggettivo** alla Cassa previdenziale di appartenenza.

Lavoratori autonomi provvisti di Cassa previdenziale

L’art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011 individua gli obblighi contributivi alla Gestione separata INPS in capo ai soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza. In particolare:

• al comma 11, come ribadito dall’INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, è previsto che i **soggetti già pensionati** sono tenuti a versare il **contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza**, se continuano a svolgere l’attività professionale il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo.

Tali soggetti sono **esclusi dall’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS**;

• al comma 12 è fornita un’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, in base alla quale **sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS**:

- sia i soggetti che svolgono un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio **non è subordinato** all’iscrizione ad un Albo professionale;

- sia i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è **subordinato** all’iscrizione ad un Albo professionale, **non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo** alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta).

L’eventuale **versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà**, ossia non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, **non comporta l’esclusione dal versamento alla Gestione separata INPS**.

Va tuttavia evidenziato che, come precisato dall’INPS nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, se lo statuto della Cassa di previdenza prevede l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto non è sufficiente a determinare l’obbligo contributivo alla Gestione separata; infatti, il contribuente può esplicitare anche “ora per allora” la scelta, chiedendo alla relativa Cassa di poter versare la contribuzione omessa.

ALIQUOTE E MASSIMALI PER IL 2016

In merito alle aliquote contributive della Gestione separata INPS, si rammenta che:

• l’art. 1, comma 79, Legge n. 247/2007 ha fissato la misura applicabile a decorrere dal 2008;

• l’art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011 (Finanziaria 2012) ha previsto l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva, con effetto dal 2012;

• l’art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), modificando il citato comma 79, è intervenuto sulla misura delle aliquote contributive prevedendo che:

“Con riferimento agli **iscritti alla gestione separata ... che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie**, l’aliquota contributiva pensionistica ... è stabilita in misura pari al ... al 28 per cento per l’anno 2014, al 30 per cento per l’anno 2015, **al 31 per cento per l’anno 2016**, al 32 per cento per l’anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2018.

Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica ... [è stabilita] in misura pari ... al 21 per cento per l’anno 2014, al 22 per cento per l’anno 2015 e **al 24 per cento a decorrere dall’anno 2016**”;

Per i **soggetti privi di altra copertura previdenziale**, in base all’art. 59, comma 16,

Legge n. 449/97, l’aliquota è **incrementata dello 0,72%** per il finanziamento degli oneri

connessi con la tutela della maternità, assegni familiari, malattia, ecc.;

• l’art. 1, comma 491, Legge n. 147/2013 (Finanziaria 2014), intervenendo sul secondo periodo

del citato comma 79, ha fissato le aliquote applicabili per il 2014 e 2015 con riferimento ai “**rimanenti iscritti**” alla Gestione separata, ossia ai **pensionati** nonché a coloro che risultano **iscritti presso altre forme di previdenza obbligatoria** nella misura del 22% per il 2014 e del 23,5% per il 2015;

- l’art. 1, comma 744 della stessa Finanziaria 2014 ha previsto per il 2014 la **differenziazione dell’aliquota** applicabile ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie, fissandola al 27% per i titolari di partita IVA e al 28% per i non titolari di partita IVA;
 - l’art. 10-bis, DL n. 192/2014, Decreto “Milleproroghe”, ha **confermato anche per il 2015 la differenziazione** dell’aliquota, relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che **siano o meno titolari di partita IVA**, mantenendo bloccata l’aliquota del 27,72% per i primi e confermando l’aumento al 30,72% per i secondi;
 - l’art. 1, comma 203, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016) ha **confermato anche per il 2016 il “blocco” dell’aliquota applicabile ai titolari di partita IVA** non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati, che rimane quindi fissata al **27,72%**;
- Di conseguenza, come ribadito dall’INPS nella citata Circolare n. 13, le **aliquote applicabili per il 2016** possono essere così schematizzate.

| Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS | | Aliquota 2015 | Aliquota 2016 |
|---|--|---------------|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • pensionato • iscritto ad altra gestione obbligatoria | | 23,5% | 24% |
| non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato | Titolare di partita IVA | 27,72% | 27,72% |
| | Non titolare di partita IVA (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.) | 30,72% | 31,72% |

Per il 2016, come evidenziato nella citata Circolare n. 13, rimane fissato a:

- € 100.324 il **massimale di reddito contributivo annuo**;
- € 15.548 il **minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo**.

Decorrenza

Le nuove aliquote sono applicabili ai **compensi erogati dal 2016, ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2015**.

Tuttavia, come rammentato dall’INPS, considerato che i compensi dei collaboratori sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, trova applicazione il **principio di cassa allargata** ex art. 51, comma 1, TUIR in base al quale:

“si considerano **percepiti nel periodo d’imposta** anche le somme e i valori in genere, corrisposti ... **entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo** a quello cui si riferiscono”.

Di conseguenza, per tali soggetti, le somme **erogate entro il 12.1.2016** riguardanti **prestazioni rese nel 2015** sono assoggettate alle **aliquote contributive 2015**.

Il principio di cassa allargata **non è applicabile** alle somme corrisposte a **lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione, venditori porta a porta, ecc.**

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

Le **modalità** ed i **termini** per il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS nonché le **percentuali di ripartizione dell’onere** tra committente e percipiente **non hanno subito modifiche** e possono essere così riepilogate.

| Soggetto obbligato | Onere contributivo | Versamento | | "Causale contributo" Mod. F24 |
|---|--|--------------------------|--|---|
| | | a cura del | termine | |
| Co.co.co. Venditore porta a porta Lavoratore autonomo occasionale | – 2/3 a carico del committente – 1/3 a carico del prestatore | committente | entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso | - CXX se privi di altra copertura previdenziale - C10 per gli altri soggetti |
| Associato in partecipazione | – 55% a carico dell'associante – 45% a carico dell'associato | associante (committente) | entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso | - CXX se privi di altra copertura previdenziale - C10 per gli altri soggetti |
| Lavoratore autonomo: • senza Cassa previd. di appartenenza • non iscritto alla Cassa di appartenenza | 100% a carico del lavoratore (possibilità di maggiorare il compenso del 4%) | professionista | entro il termine di versamento delle imposte sui redditi con la modalità dell'acconto (80%) e del saldo | - PXX se privi di altra copertura previdenziale - P10 per gli altri soggetti |

GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCianti SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE

L'obbligo di iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali, interessa, in generale:

- **gli artigiani;**
- **gli esercenti attività commerciali; per se stessi e per i propri coadiuvanti e coadiutori.**

Sono tenuti al predetto obbligo anche i seguenti soggetti:

- **collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell'imprenditore;**
- **soci di srl;**
- **socio di srl unipersonale;**
- **soci accomandatari di sas;**
- **soci di snc;**
- **bagnini, ostetriche, affittacamere nonché operatori e guide turistiche** al sussistere delle **specifiche condizioni** previste per i diversi settori.

Va evidenziato che:

- **il socio lavoratore di una srl commerciale, amministratore della stessa** è obbligato, come accennato, all'**iscrizione alla Gestione IVS** in qualità di **socio lavoratore** (al ricorrere della prevalenza e dell'abitudine dell'attività), nonché **alla Gestione separata INPS** per il reddito derivante dall'attività di amministratore, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.1.2012, n. 15.

In merito l'INPS, con la Circolare 14.5.2013, n. 78, ha precisato che qualora un soggetto eserciti 2 attività di cui una soggetta alla **Gestione separata** e l'altra iscrivibile alla **Gestione IVS**,

l'obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla **sussistenza dei requisiti di abitudine** dell'apporto conferito e **della personalità della prestazione** lavorativa, "da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede", non assumendo alcuna rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza;

- **non sussiste l'obbligo** di iscrizione alla Gestione IVS commercianti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.12.2010, n. 24898, **per i soci di srl**, qualora gli stessi siano **detentori di una partecipazione minima** nella società e, ancorché svolgano con carattere di abitudine e prevalenza la loro prestazione lavorativa nella società, **non abbiano alcuna responsabilità d'impresa e non rivestano alcuna carica sociale.**

L'obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste soltanto per il socio – amministratore, ossia

colui che ha un ruolo di gestione nella società;

• l'attività di **mera locazione** di immobili di proprietà, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 11.2.2013, n. 3145, **non costituisce un'attività commerciale** ai fini previdenziali e, pertanto, non fa scattare l'obbligo di iscrizione alla Gestione IVS. Diversamente la **locazione** può configurare **attività commerciale** a detti fini se viene **esercitata nell'ambito di un'attività più ampia** di prestazione di servizi, quale quella di **intermediazione immobiliare**, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.

ALIQUOTE E MINIMALI / MASSIMALI PER IL 2016

L'art. 24, comma 22, DL n. 201/2011 ha disposto l'aumento delle **aliquote contributive** degli artigiani e commercianti iscritti alla **Gestione IVS** a decorrere dall'1.1.2012, nelle seguenti misure:

- dell'1,3% dal 2012;
- dello 0,45% annuale successivamente, fino a raggiungere la misura del 24%. che svolgono attività commerciale / artigiana

La predetta disposizione ha lasciato inalterata l'applicazione:

- dell'**aliquota "agevolata" per i collaboratori di età non superiore a 21 anni**;
- della **maggiorazione di un punto** percentuale dell'aliquota ordinaria per i soggetti con **reddito "di seconda fascia"**;
- della **riduzione del 50%** dei contributi dovuti dai soggetti con **più di 65 anni di età e già pensionati**, di cui all'art. 59, comma 15, Legge n. 449/97.

Detta riduzione, come specificato dall'INPS nel Messaggio 5.12.2012, n. 020028, richiamato nella citata Circolare n. 15, non è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex ENPALS che abbiano compiuto 65 anni d'età. Pertanto, per tali soggetti la contribuzione è dovuta per l'intero ammontare;

- dell'ulteriore **contribuzione pari a € 0,62 mensili** a copertura delle prestazioni di **maternità**;
- a carico dei **solì commercianti**, della **maggiorazione dello 0,09%**, a copertura dell'indennizzo previsto a favore degli stessi in caso di cessazione dell'attività. Si rammenta che l'art. 1, comma 490, lett. b), Legge n. 147/2013 ha prorogato tale ulteriore contribuzione **fino al 31.12.2018**.

Per il 2016 le aliquote, il reddito minimo e massimo e gli scaglioni di reddito per l'applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale, come evidenziato dall'INPS nella citata Circolare n. 15, sono i seguenti.

| | |
|--------------------------|--|
| Aliquota | <ul style="list-style-type: none"> • 23,10% (22,65% prevista per il 2015 + 0,45%) per gli artigiani • 23,19% (22,74% prevista per il 2015 + 0,45%) per i commercianti <p> Tali misure, come sopra accennato, sono ridotte di 3 punti percentuali per i coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni (la riduzione opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni), ed incrementate dell'1% per i soggetti con reddito di seconda fascia</p> |
| Reddito minimo | € 15.548 (invariato rispetto allo scorso anno) |
| Reddito massimo | € 76.872 / € 100.324 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95 (invariato rispetto allo scorso anno) |
| Scaglioni reddito | <ul style="list-style-type: none"> • prima fascia ⇒ fino a € 46.123 (invariata rispetto allo scorso anno) • seconda fascia ⇒ da € 46.124 a € 76.872 / € 100.324 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95 (invariata rispetto allo scorso anno) |

Le **aliquote contributive IVS per il 2016** possono quindi essere così schematizzate.

| Reddito | Aliquote 2016 – Gestione IVS | | | |
|---|--|--------------|--|--------------|
| | Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni | | Collaboratore di età non superiore a 21 anni | |
| | Artigiani | Commercianti | Artigiani | Commercianti |
| fino a € 46.123 | 23,10% | 23,19% | 20,10% | 20,19% |
| da € 46.124 a € 76.872 ovvero da € 46.124 a € 100.324 (*) | 24,10% | 24,19% | 21,10% | 21,19% |

(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996

Si rammenta che, come ribadito dall'INPS nella citata Circolare n. 15:

- il minimale ed il massimale rappresentano limiti individuali riferiti al singolo soggetto;
- i contributi IVS vanno calcolati **sulla totalità dei redditi d'impresa** dichiarati ai fini IRPEF (e non solo sul reddito derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza).

In merito si rammentano le sentenze della Corte d'Appello di L'Aquila 25.6.2015, nn. 752 e 774, in base alle quali i proventi derivanti dalla partecipazione in una srl con apporto di solo capitale non possono essere considerati "redditi d'impresa" ma "redditi di capitale" e come tali non rilevanti ai fini contributivi.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

| | |
|---------|---|
| Acconti | 4 quote fisse , sulla base del reddito minimo (€ 15.548), entro il: – 16.5.2016 – 22.8.2016 (il 20.8 cade di sabato) – 16.11.2016 – 16.2.2017 |
| | 2 quote sul reddito eccedente il minimale entro il: – 16.6.2016 (18.7 con la maggiorazione dello 0,40%) a titolo di prima rata – 30.11.2016 a titolo di seconda rata |
| Saldo | 16.6.2017 (17.7 con la maggiorazione dello 0,40%) |

Come di consueto, ai fini della compilazione della "Sezione INPS" del mod. F24, vanno riportati i seguenti dati:

- codice della competente sede INPS;
- numero di matricola del contribuente;
- periodo di riferimento;
- "causale contributo" utilizzando uno dei seguenti codici:

| Soggetto obbligato | "Causale contributo" mod. F24 | Descrizione |
|--------------------|-------------------------------|--|
| artigiano | AF | Contributi dovuti sul reddito minimale |
| | AP | Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale |
| | APR | Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate |
| | API | Interessi su rate o per differimento |
| commerciante | CF | Contributi dovuti sul reddito minimale |
| | CP | Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale |
| | CPR | Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate |
| | CPI | Interessi su rate o per differimento |

Nella Circolare n. 15 in esame l'INPS rammenta che **le comunicazioni contenenti i dati e gli importi relativi al pagamento dei contributi dovuti**, possono (devono) essere **prelevate** direttamente dal soggetto interessato o dal soggetto delegato, tramite la funzione "Dati del mod. F24" presente nel **Cassetto previdenziale**, attraverso la quale è possibile, tra l'altro stampare in formato "pdf" i modd. F24 utilizzabili per il versamento.

• **LA NUOVA AGEVOLAZIONE IMU PER GLI IMMOBILI IN COMODATO**

Art. 13, DL n. 201/2011

Art. 1, comma 10, Legge n. 208/2015

La Finanziaria 2016 ha rivisto l'agevolazione IMU per gli immobili concessi in comodato ad un parente in linea retta di primo grado (genitori – figli). In particolare, a decorrere dal 2016, l'agevolazione consiste nella riduzione del 50% della base imponibile IMU ed è applicabile a condizione che:

il contratto di comodato sia registrato;

l'immobile concesso in comodato sia non di lusso e il familiare comodatario lo destini ad abitazione principale;

il comodante non possieda in Italia altri immobili, oltre alla propria abitazione principale non di lusso;

il comodante risieda e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;

il comodante presenti la dichiarazione IMU attestante il possesso di detti requisiti.

Non rientra più nella potestà regolamentare del Comune la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'immobile concesso in comodato al figlio o al genitore.

Recentemente il MEF, nel consueto incontro con la stampa specializzata, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti.

• **I NUOVI TERMINI DI ACCERTAMENTO DAL 2016**

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro specifici termini.

La Finanziaria 2016 è intervenuta allungando "a favore" dell'Ufficio i termini di notifica degli avvisi relativi agli anni 2016 e seguenti. Contestualmente è stato soppresso il raddoppio dei termini in presenza di reati fiscali.

L'individuazione del termine di decadenza dell'accertamento è quindi collegato all'anno di riferimento e pertanto per gli anni:

- 2015 e precedenti i relativi avvisi vanno notificati, in via ordinaria, entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione / 5° anno successivo in caso di dichiarazione omessa. Opera il raddoppio dei termini in presenza di reati fiscali;

- 2016 e successivi i relativi avvisi vanno notificati, in via ordinaria, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione / 7° anno successivo in caso di dichiarazione omessa. Non opera il raddoppio dei termini in presenza di reati fiscali.

- **LE AGEVOLAZIONI PER IL LEASING DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**
- **Art. 15, comma 1, lett. i-sexies.1) e i-sexies.2), TUIR**
- **Art. 1, commi da 76 a 84, Legge n. 208/2015**
- **Studio Notariato 29.1.2016, n. 4-2016/T**

Con l'intento di favorire l'acquisizione della "prima casa" la Finanziaria 2016 ha introdotto una specifica disciplina per il contratto di leasing avente ad oggetto un immobile da adibire ad abitazione principale.

Dal punto di vista fiscale, è previsto il riconoscimento, in capo all'utilizzatore, di una detrazione IRPEF del 19% sui canoni di locazione e sul prezzo di riscatto, al ricorrere di specifiche condizioni.

Tale agevolazione ha carattere "temporaneo" in quanto trova applicazione dal 2016 al 2020.

- **IL VERSAMENTO DELLA TASSA LIBRI SOCIALI 2016**
- **Art. 23, Tariffa DPR n. 641/72**
- **CM 3.5.96, n. 108/E**
- **RM 20.11.2000, n. 170/E**
- **Circolare Agenzia Entrate 5.8.2011, n. 41/E**

Entro il prossimo 16.3.2016 le società di capitali, come di consueto, sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

L'importo è dovuto in misura proporzionale all'ammontare del capitale sociale alla data dell'1.1.2016 ed è pari a:

€ 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;

€ 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.

INDICE ISTAT GENNAIO 2016

Indice del mese di **GENNAIO 2016** = 99,7

Variazione percentuale rispetto al mese precedente = - 0,2

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = +0,3

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = - 0,5

In particolare il suddetto indice dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare **l'aggiornamentodei canoni di locazione immobiliare** e per **la rivalutazione degli assegni di mantenimentodovuti all'ex coniuge** in caso di separazione/divorzio.

ESEMPIO

Il sig. Bianchi Giuseppe deve aggiornare il canone del proprio immobile concesso in locazione.

L'aggiornamento del canone mensile, pari a € 500, riferito al periodo gennaio 2015 – gennaio 2016, è così determinato.

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

$0,3\% \times 75\% = 0,225\%$

Rivalutazione canone di locazione

$\text{€ } 500 \times 0,225\% = \text{€ } 1,13$

Canone locazione aggiornato

$\text{€ } 500 + \text{€ } 1,13 = \text{€ } 501,13$

E' possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il nostro sito Internet www.interstudio.it alla voce area clienti, accesso servizi pubblici, circolari fiscali e scadenziario.

DOCUMENTI DISPONIBILI

Sono disponibili presso il sito www.interstudio.it, area clienti, **ACCESSO AREA CLIENTI WEB DESK**, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali relativi all'anno 2013:

- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.

Per visualizzare, invece, i documenti relativi agli anni passati (Fino all'anno 2012 compreso) le modalità e le credenziali in vostro possesso rimangono invariate.

Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare questo servizio.

SERVIZI A PAGAMENTO:

- Informazioni societarie C.C.I.A.A.
- Informazioni Catasto
- Visure Pra
- Informazioni protesti
- Informazioni brevetti e marchi
- Banche dati aziendali nazionali ed internazionali

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o visitare il sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

FINANZA AGEVOLATA:

Entra nel sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, bandi di gara. Potrai prendere visione delle leggi di agevolazione per la tua azienda. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911.
049/503911.